

ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2010

Si informa che ai sensi del decreto interministeriale 22/12/2009 (pubblicato in G.U. n. 24 del 30/01/2010) tutte le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese debbono versare in unica soluzione il diritto annuale a favore della Camera di commercio competente **entro il termine del 16 giugno 2009 previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi** (termine fissato dall'art. 17 DPR n. 435/2001, in vigore dal 4.07.2006) utilizzando il **modello di pagamento F24 telematico**.

COME SI VERSA

L'F24 va compilato seguendo queste istruzioni :

- **Contribuente:** indicare il **Codice Fiscale** (non la Partita IVA) **riportato nella presente lettera** (in caso di difformità contattare l'ufficio delle entrate della Camera), i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
- **sezione da compilare:** sezione ICI ed altri tributi locali
- **codice ente locale:** sigla della provincia della Camera di commercio presso cui l'impresa è iscritta (**TA**). Le imprese che esercitano l'attività in più province con unità locali devono indicare distintamente la sigla della provincia e l'importo dovuto per ogni singola Camera di commercio (secondo la scheda eventualmente allegata alla presente);
- **codice tributo:** **3850**;
- **rateazione:** non indicare ;
- **anno di riferimento:** **2010**;
- **importi a debito:** indicare l'importo dovuto, dedotto dalla tabella e dal calcolo in caso di unità locali.

Si consiglia di utilizzare lo stesso modello F24 con cui, alla medesima scadenza, si devono effettuare altri versamenti per tributi e/o contributi a favore dell'erario o di altri enti, anche avvalendosi della possibilità di **compensare** il diritto annuale **con eventuali crediti vantati per gli altri tributi e/o contributi**, e con lo stesso **diritto annuale** per crediti accertati (con l'ufficio delle entrate della CCIAA) relativi all'anno precedente.

Nel caso si effettui il versamento del diritto annuale nei trenta giorni successivi al termine ordinario (cioè entro il **16 luglio 2010**) l'importo del diritto dovuto – **che si ricorda è sempre espresso in unità di euro** – deve essere incrementato della **maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (con arrotondamento matematico al centesimo di euro in base al terzo decimale)** L'importo così determinato deve essere indicato sullo stesso codice tributo 3850 e deve **sempre** essere versato anche in presenza di pagamento eseguito integralmente in compensazione.

| Diritto annuale per imprese iscritte o annotate nella sezione speciale | Importi impresa | Importi unità locale |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Imprese individuali e società semplici agricole | 88,00 | 17,60 (20% dell'importo dovuto per la sede max euro 200,00) |
| Società semplici non agricole | 144,00 | 28,80 (20% dell'importo dovuto per la sede max euro 200,00) |
| Società tra avvocati (art. 16 D. Lgs. n. 96/2001) | 170,00 | 34,00 (20% dell'importo dovuto per la sede max euro 200,00) |
| Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale) | | 110,00 |

Al fine di auto-liquidare correttamente l'importo da versare a titolo di diritto annuale si deve tenere conto oltre che dell'importo dovuto per l'impresa anche dell'**importo dovuto per le unità locali, sia quelle ubicate nella stessa provincia della sede, sia quelle eventualmente ubicate in altre province, in base alla scheda allegata.**

Il Ministero dello Sviluppo economico con nota circolare n. 19230 del 03.03.2009 ha chiarito che l'importo dovuto per ogni unità locale deve essere determinato applicando la percentuale del 20% al diritto dovuto per la sede principale (con importo massimo di euro 200,00) moltiplicando l'importo così determinato (con utilizzo di cinque decimali ed eventuale arrotondamento al quinto decimale secondo la regola matematica in base al sesto decimale) per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia della sede.

L'importo così determinato deve essere sommato all'importo dovuto per la sede, e successivamente arrotondato prima al centesimo di euro con il metodo matematico in base al terzo decimale (ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) e in ultimo all'unità di euro (sempre in base al metodo matematico).

Per le **unità locali presenti in altre province** si moltiplica l'importo base dovuto per ogni unità locale (con arrotondamento al quinto decimale) per il numero delle unità locali iscritte nelle singole province al 1.01.2010, applicando altresì - se dovuta - la percentuale di maggiorazione stabilita per quella provincia sull'intero importo dovuto alla Camera (nella scheda impresa sono indicate le province che hanno deliberato l'eventuale maggiorazione ai sensi dell'art. 18 comma 6 della Legge n. 580/93 con la relativa percentuale). L'importo così ottenuto dovrà essere arrotondato prima al centesimo di euro e poi all'unità di euro e riportato sul modello F24 con un rigo separato individuando la Camera di commercio destinataria del versamento con l'apposito codice ente (= sigla provincia).

Nota ed esempi di calcolo sono presenti sul sito www.camcomtaranto.com.

ATTENZIONE: in caso di difformità tra la situazione reale dell'impresa e quella presente nella scheda si consiglia di verificare quanto risulta attualmente dichiarato al Repertorio Economico Amministrativo delle singole province così da poter presentare le eventuali denunce di variazione e/o cancellazione che siano state fin qui omesse. Le unità locali che abbiano cessato l'attività al 31 dicembre 2009, la cui denuncia di cessazione sia stata presentata successivamente al 30 gennaio 2010 (termine prorogato quest'anno al 1 febbraio 2010) sono tenute al pagamento del diritto annuale per l'anno in corso.

Le unità locali iscritte nel corso del 2010 ove indicate nella scheda non vanno conteggiate nel calcolo del diritto annuale dovuto alla scadenza ordinaria in quanto già tenute al versamento del diritto annuale all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, o entro 30 giorni mediante modello F24. Nel caso il suddetto versamento non sia stato eseguito dovrà essere effettuato con l'istituto del ravvedimento operoso nel termine di 30 giorni o un anno dalla violazione.

CHI VERSA

Le **imprese che trasferiscono la sede legale** in altra provincia, versano il diritto **solo** a favore della Camera di commercio ove è iscritta la sede al 1° gennaio 2010 (deve essere stato però correttamente dichiarato, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione presso la nuova Camera di commercio, che detta impresa proviene da altra provincia).

Le **imprese individuali** che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre 2009 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese, **entro il 30 gennaio 2010 (termine prorogato quest'anno al 1 febbraio 2010) non sono tenute** al pagamento del diritto.

SANZIONI e RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nei casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale sarà comminata una sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia previste dal D.M. 27/01/2005, n. 54, nonché dal regolamento adottato dalla Camera di commercio di Taranto con delibera consiliare n. 26 del 19.12.2005 come modificato con delibera n. 57 del 18.12.2006 (testo integrale presente sul sito)

Per le violazioni non ancora contestate è possibile effettuare il **ravvedimento operoso** (art. 6 del D.M. 27/01/2005 n. 54 e art. 13 del Regolamento camerale) con la sanzione ridotta ad **1/8 del 30% (3,75%)** se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento (ravvedimento breve), ed ad **1/5 del 30% (6%)** nel caso che il versamento venga eseguito entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di pagamento (ravvedimento lungo).

E' quindi ancora possibile procedere al **ravvedimento per il diritto annuale 2009 entro il 16.06.2010** (oppure entro un anno dalla scadenza del diverso termine di versamento per le imprese neo iscritte nel corso del 2009, e per le unità locali aperte nel corso del 2009-2010 non ancora versate).

Perché il ravvedimento operoso sia efficace il versamento deve essere eseguito su **modello F24 sez. ICI e Tributi locali contestualmente** per il diritto dovuto - **cod. trib. 3850** - per gli interessi moratori calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera - **cod. trib. 3851** - e per la sanzione ridotta - **cod. trib. 3852** - indicando nel campo codice ente locale "TA" e nel campo anno di riferimento per tutti e tre i codici tributo l'anno della violazione. Non e' ammesso utilizzare i codici "3851" e "3852" in compensazione.

Nota Bene: da verifiche effettuate sui nostri archivi risulta che codesta impresa ha omesso, anche in parte, il versamento del diritto annuale per una o più di queste annualità: 2007, 2008 e 2009. Per informazioni più dettagliate rivolgersi all'ufficio delle entrate (tel. 099/7783150-3129-3174 fax 099/7783042 e-mail: dirittoannuale@ta.camcom.it).